

L'esito delle votazioni era favorevole, anche dopo la ripetizione del voto a seguito di rimessione in istruttoria per rinnovare la comunicazione ai creditori cessionari di crediti:

- CONTRARI: =
- FAVOREVOLI: =
- di cui VOTO ESPRESSO: = ;
- con SILENZIO ASSENSO:

per un totale complessivo

La proposta è stata approvata dai creditori con le prescritte maggioranze (.....).

Con ricorso depositato il 7.8.2020, il proponente chiedeva al Tribunale di procedere all'approvazione del concordato.

Nel termine indicato pervenivano le opposizioni delle parti oggi costituite, riconducibili ai seguenti motivi:

1) Mancata spiegazione del divario tra l'attivo nominale del fallimento e le ipotesi proposte dal Curatore, oscillanti tra l'1% (worst case) e il 4% (normal case).

Il motivo è infondato, poiché il Curatore ha con chiarezza indicato gli scenari di realizzo nel caso di prosecuzione della procedura fallimentare, riferiti alle scadenze temporali di 5 e 7 anni, nel parere del 15.4.2020, a fronte della percentuale offerta dal concordato (1%).

I creditori dunque, al momento del voto, ben sapevano quale sarebbe stato l'attivo realizzabile, e con quali tempistiche, a fronte del nominale dei crediti e delle azioni giudiziarie esperibili, e quale era invece la proposta concordataria, con un pagamento dei chirografari entro 300 giorni dalla omologa definitiva, anziché in 5/7 anni.

Il Curatore ha poi fornito adeguata spiegazione delle criticità inerenti le azioni giudiziarie ed il recupero dei crediti (cfr. le pagg. 17-28 della Relazione del 2.9.2020), che giustificavano in concreto le prospettive di minor realizzo, in modo che i creditori potessero ben valutare se proporre opposizione alla omologa, come alcuni di essi hanno fatto.

In altre parole, nessun altro dei creditori che ha votato a favore del concordato (), dopo aver letto la esaustiva relazione informativa del 2.9.2020, si è poi lamentato di un ipotetico difetto d'informativa potenzialmente causativo di un voto inadeguato, e ben avrebbe potuto farlo, proponendo opposizione, come è stato fatto da .

2) Insufficiente informazione circa le garanzie offerte.

In realtà, il Curatore, già nel suo parere del 15.4.2020, dava atto che la fideiussione * non copriva una differenza di € , cui era seguita da parte della proponente la disponibilità (con PEC del 27.5.2020) a integrare la fideiussione fino alla somma indicata dal Curatore, comunicando ai creditori la volontà della proponente insieme con il suo parere (favorevole) e quello favorevole del Comitato dei Creditori, sicché, al momento del voto, tutti i creditori conoscevano l'integrazione migliorativa della proposta* concordataria in punto garanzia fideiussoria.

La garanzia è stata poi prestata, come risulta dagli atti, prima dell'udienza di omologazione.

3) Parere del Comitato dei Creditori, non motivato e non informato.

Basti ricordare al proposito che il parere del ... ha solo la funzione di condurre la proposta di concordato al voto generale

dei creditori, che sana ogni suo eventuale vizio (Cfr. Cass. 26 novembre 2018 n. 30535; Cass. 29 luglio 2011 n. 16738).

4) Illegittima limitazione di responsabilità del proponente circa le insinuazioni tardive, con giudizio di opposizione pendente.

La censura è infondata, in quanto con l'atto di integrazione del 27.5.2020 il proponente ha esteso la sua responsabilità anche a questa tipologia di creditori, e l'atto *de quo* è stato comunicato ai creditori prima del voto.

Inoltre, sono tutte agli atti le fideiussioni rilasciate a copertura del passivo ammesso (), delle insinuazioni tardive e delle opposizioni allo stato passivo .

5) Illegittima esclusione dal voto dei creditori privilegiati.

Il rilievo non ha ragion d'essere, poiché per questa categoria di creditori non è previsto il voto, e comunque si tratta di creditori che riceveranno il pagamento in tempi compatibili con una normale liquidazione fallimentare (ben prima di un anno dall'omologazione definitiva).

6) Mancata formazione delle classi.

La formazione delle classi non è obbligatoria per legge.

7) Omessa notificazione ai dissenzienti della proposta di concordato da parte dell'assuntore.

Si tratta di motivo irrilevante, atteso che la proposta di concordato è stata comunicata a tutti i creditori dal Curatore.

8) Pretesa irregolarità delle operazioni di voto.

Non esiste nella legge fallimentare la regola della collegialità assembleare nella votazione del concordato.

9) Adeguatezza della copertura della garanzia.

La copertura della fideiussione per le opposizioni non può reputarsi adeguata, poiché è fissata una data di scadenza (23.3.2022) in cui i giudizi di opposizione potrebbero essere ancora pendenti e la garanzia non opererebbe più in favore dei creditori opposenti.

Si obietta che la garanzia può essere prorogata ed è vero, ma ad una plausibile richiesta di proroga potrebbe seguire un rifiuto del garante, che avrebbe dovuto invece esprimersi sin d'ora sulla ipotetica proroga.

Questa incertezza non consente di ritenere adeguatamente garantito il concordato, stante anche l'esiguità della percentuale promessa ai chirografi (1%), il cui mancato soddisfacimento per la mancata operatività della garanzia farebbe venir meno la causa in concreto del concordato con riferimento ai creditori opposenti, se vittoriosi.

Va pertanto rigettata la relativa domanda di omologazione.

Le questioni non trattate si reputano assorbite o irrilevanti.

P. Q. M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando;

rigetta la domanda di omologa del concordato proposto da

. con ricorso del 6.3.2020.

Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del
25.6.2021.

Il Presidente est.